



Camera di Commercio
Perugia

CAMERA DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
Organismo non autonomo iscritto al n. 68 del Registro
degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

a) SPESE DI AVVIO

€ 40,00 + IVA = € 48,40

Le spese di avvio sono comunque dovute e sono da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento. Le spese di avvio sono ricomprese nelle spese di mediazione.

b) SPESE DI MEDIAZIONE

MEDIAZIONE VOLONTARIA	Tariffa	Iva 21%	Totale
Fino a € 1.000,00			
Min:	€ 40,00	€ 8,40	€ 48,40
Max:	€ 65,00	€ 13,65	€ 78,65
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00	€ 27,30	€ 157,30
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00	€ 50,40	€ 290,40
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00	€ 75,60	€ 435,60
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00	€ 126,00	€ 726,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00	€ 210,00	€ 1.210,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00	€ 420,00	€ 2.420,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00	€ 798,00	€ 4.598,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00	€ 1.092,00	€ 6.292,00
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00	€ 1.932,00	€ 11.132,00

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (art 5, comma 1 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28¹)	Tariffa	Iva 21%	Totale
Fino a € 1.000,00			
Min:	€ 40,00	€ 8,40	€ 48,40
Max:	€ 43,33	€ 9,10	€ 52,43
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,67	€ 18,20	€ 104,87
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00	€ 33,60	€ 193,60
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00	€ 50,40	€ 290,40
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00	€ 84,00	€ 484,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,67	€ 140,00	€ 806,67
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00	€ 210,00	€ 1.210,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00	€ 399,00	€ 2.299,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00	€ 546,00	€ 3.146,00
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00	€ 966,00	€ 5.566,00

(Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)

Il Responsabile dell'Organismo si riserva, in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà del procedimento di mediazione, la possibilità di **umentare fino al 20%** l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento.

Il Responsabile dell'Organismo provvede ad **umentare, in misura non superiore al 25%**, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

Nel caso in cui le parti chiedano, ai sensi del presente regolamento, la formulazione di una proposta, l'importo massimo delle spese di mediazione **dovrà essere aumentato del 20%**.

Nelle materie di cui all'articolo 5, comma, 1 del d.lgs n. 28 del 2010, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione **deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti**, salva la riduzione prevista nel caso di mancata partecipazione della parte aderente al procedimento.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione **deve essere ridotto a € 40 + IVA per il primo scaglione e ad € 50 + IVA per tutti gli altri scaglioni**, ferma restando l'aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

¹ **Art.5 comma 1 D.Lgs 28/2010** – 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza, dopo la scadenza articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le Spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell'incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Le spese di mediazione devono, in ogni caso, essere corrisposte prima del rilascio del verbale di accordo.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al D.M. 180/2010, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione².

² Si riporta il testo dell' art. 16 d.m. 180 del 2010 modificato ai sensi del d.m. 145 del 2011

1.L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2.Per le spese di avvio, a valore sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3.Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4.L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto in un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista alla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5.Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6.Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano tra loro.

7.Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8.Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9.Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10.Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11.Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12.Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

13.Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14.Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.